

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia .

NOI abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO I.

Le monete erose da 20. Kreuzer, o Carantani, e le monete di rame da 6 Kreuzer, e da 3 Kreuzer sono posto fuori di corso .

ARTICOLO II.

E' vietata l' introduzione di tali monete .
Sarà pure vietato di spenderle, e di ritenerle passato il giorno 30. del prossimo mese di maggio .

I contravventori al presente articolo saranno puniti colla perdita delle monete, e colla multa inoltre di una somma eguale al doppio del loro valore .

ARTICOLO III.

Le monete erose dette *provinciali*, le monete erose dette di *nuovo conio*, e le monete di rame da soldi due, e da un soldo non avranno corso che per il valore nominale a